

**AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' E
COLLABORAZIONE NELLA FORNITURA DI FARMACI AGLI OSPITI RESIDENTI NELLA
CASA DEL SORRISO DI BADIA POLESINE (RO)**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione intende proseguire anche per il 2017/2018 il servizio di consegna farmaci di fascia A, B e C agli ospiti autosufficienti e a libero mercato (dozzinanti) della Casa del Sorriso di Badia Polesine che, per propria libera scelta ed in piena autonomia decisionale, ritengono di non effettuare personalmente l'acquisto di farmaci presso le Farmacie del territorio.
- lo scopo del servizio di consegna farmaci è realizzare maggiori risparmi di spesa e nel contempo perseguimento di finalità pubbliche, escludendo ogni tipo di conflitto di interessi pubblici/privati per dare un servizio di qualità agli anziani residenti.
- Che la data presunta di inizio per la farmacia che si aggiudicherà il contratto di sponsorizzazione per attività e collaborazione nella fornitura e consegna dei farmaci agli ospiti residenti nella Casa del Sorriso sarà il 01 luglio 2017.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Fatte salve le norme del S.S.N. in materia di prescrizione farmaceutica, la Casa del Sorriso provvederà alla raccolta delle ricette mediche rilasciate agli Ospiti dal medico curante, incaricato del servizio presso la struttura o medico specialista incaricato dall'Azienda U.L.S.S. 5 polesana di Rovigo.

La Casa del Sorriso attraverso il proprio personale autorizzato, raccoglie le ricette degli Ospiti che intendono usufruire del servizio di consegna dei farmaci direttamente presso la Struttura e provvede alla trasmissione delle ricette alla farmacia attraverso sistemi informatici, quotidianamente, dopo l'accesso dei medici nel limite degli obblighi di legge.

La Farmacia provvederà alla consegna dei medicinali quotidianamente dalle ore 15.00 alle ore 16.00 ritirando il cartaceo dell'impegnativa trasmessa a mezzo sistemi informatici, e all'eventuale ritiro, nel contempo, delle ulteriori rilasciate in mattinata.

Una ulteriore consegna dei medicinali potrà essere effettuata, se necessario, dalle ore 19.00 alle ore 19.30, con il ritiro di eventuali ricette emesse nel pomeriggio salvo invii attraverso trasmissione file pdf.

La consegna dei medicinali da parte della Farmacia sarà fatta presso il servizio di Accoglienza della Casa del Sorriso.

Sulle confezioni dei medicinali sarà indicato il nome e cognome dell'Ospite cui è stato prescritto il farmaco.

Il personale incaricato provvederà al controllo sistematico che il farmaco consegnato corrisponda a quello oggetto di prescrizione, attraverso un confronto dei documenti trasmessi.

Le consegne urgenti, previo accordi, andranno garantite dalla Farmacia nel più breve tempo possibile.

Qualora si ravvisasse l'urgente necessità di un farmaco, in una giornata festiva o comunque in un giorno nel quale la Farmacia non fosse disponibile all'utenza, la Casa del Sorriso si riserva la facoltà di provvedere all'approvvigionamento presso la farmacia di turno più prossima e comoda alla stessa.

Gli Ospiti che non intendono usufruire del servizio, riceveranno le ricette per provvedere in proprio all'acquisto.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese la Farmacia incaricata presenterà la rendicontazione dei tickets sanitari relativi al mese precedente, con esibizione degli scontrini e allegata copia della ricetta riportante la prescrizione.

L'Ufficio Area Servizi alla Persona provvederà al pagamento di quanto dovuto alla farmacia entro il mese successivo a quello di riferimento.

VISTI:

- l'art. 43 della Legge n. 449/97 "*Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica*" che consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazioni con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie di bilancio nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali;
- gli artt. 107, 119 del D.Lgs. 267/2000 che estende ai Comuni e agli altri Enti Locali la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni ai sensi del citato art. 43 Legge n. 449/1997;
- l'art. 18 L.R. 2/02 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002 secondo il quale la compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione possono avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione diretta e/o gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali alla realizzazione delle attività;
- il D. Lgv. n. 50/2016;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19/05/2017;
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 52 del 23/05/2017 con la quale si approva il presente avviso pubblico;

Questo avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici o privati a offrirsi come sponsor per svolgere attività di consegna farmaci agli ospiti come farmacia partner della Casa del Sorriso.

RENDE NOTO

Art. 1

Finalità e Logistica

E'interesse della Casa del Sorriso di Badia Polesine, per le finalità di cui sopra e per garantire la buona riuscita del servizio di consegna farmaci agli ospiti residenti, acquisire prestazioni dall'esterno che assicurino quel complesso Know how richiesto, anche per l'esperienza precedente; a tal fine la conclusione del/i contratto/i tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni inerenti il servizio animazione o specifici fabbisogni degli ospiti.

Art. 2

Soggetti

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.

Art. 3

Durata

Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le parti e avrà la durata di anni 2 (due) , in funzione di quanto indicato dallo sponsor nell'istanza di ammissione.

A richiesta dello sponsor, la Casa del Sorriso ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto per un eguale numero di annualità.

Art. 4

Definizioni ai fini del presente avviso

1. per *contratto di sponsorizzazione* s'intende un contratto mediante il quale la Casa del Sorriso (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

2. per *sponsorizzazione*, ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;

3. per *sponsor*, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;

4. per *spazio pubblicitario*, lo spazio fisico, o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla Casa del Sorriso per la sua pubblicità.

Art. 5

Tipologia della sponsorizzazione

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 2 che siano in grado di assicurare, compatibilmente con la normativa di riferimento:

a) Sponsorizzazione finanziaria con un corrispettivo in denaro;

b) Sponsorizzazione tecnica con uno o più delle sotto elencate forniture di beni o servizi:

- Servizio consegna bombole di ossigeno da 14 litri;
- servizio di stampa di materiale pubblicitario (manifesti, volantini, brochure con carico di distribuzione negli appositi spazi);
- servizio di pubblicizzazione dell'evento attraverso l'acquisizione diretta di spazi pubblicitari da altri Comuni anche fuori della Provincia (Padova, Verona): contatti con i Comuni, prenotazione spazi, controllo avvenuta affissione;

fornitura di beni e servizi eseguiti direttamente dallo sponsor se in possesso di adeguati requisiti (v. punto 8)

- **l'acquisto diretto di prodotti da banco** : pomate antidolorifiche, creme idratanti, saponi lozioni ecc. necessari per la cura della persona;
- **la fornitura** di strumenti per la misurazione della pressione, aereosol , porta dentiere e tritura pastiglie;
- **l'acquisto diretto di uno o più spettacoli facenti parte del servizio Animazione.**

L'Amministrazione, al fine di massimizzare le efficienze di tutte le risorse umane e tecniche coinvolte nella organizzazione del Servizio Animazione, qualora lo ritenga opportuno potrà chiedere allo Sponsor di avvalersi di collaboratori, organizzatori, anche terzi che posseggano appropriate conoscenze ed esperienze nel campo del Volontariato, al fine di assicurare la buona riuscita delle iniziative

c) Sponsorizzazione mista (finanziaria + tecnica) con un corrispettivo in denaro che si intende offrire + sponsorizzazione tecnica a fornitura di beni o servizi.

Art. 6

Pubblicazione avviso

Dell'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio inserito nel sito internet della Casa del Sorriso di Badia Polesine.

Art. 7

Obblighi delle parti

Gli obblighi dello sponsor saranno definiti secondo i contenuti di cui al precedente art. 5 che saranno oggetto di negoziazione.

La Casa del Sorriso di Badia Polesine si impegna a garantire un ritorno di immagine assicurando la possibilità di veicolare il logo/marchio dello sponsor nella campagna di comunicazione, attraverso gli strumenti di pubblicità, cartacei, virtuali, comunicati stampa indirizzati ai media locali e nazionali.

Lo sponsor dovrà mettere a disposizione in tempi brevi, ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del marchio o del logo; obbligandosi, altresì, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti nello stesso ambito di attività merceologica.

In caso di **sponsorizzazione finanziaria**, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello *sponsee*.

In caso di **sponsorizzazione tecnica**, per la fornitura di beni e/o servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola iniziativa e attività, il soggetto selezionato come sponsor dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre previamente all'Amministrazione, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.

In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 6, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Per la Casa del Sorriso di Badia Polesine, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l'operazione concernente la sponsorizzazione è soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria (22%) applicata sul valore della prestazione dello *sponsee*.

Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, ai sensi dell'art. 11 DPR 633/1972, anche lo sponsor è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari all'aliquota applicabile al tipo di servizio prestato per il valore di quest'ultimo, e sarà tenuto all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 42, d.l. 64/2014 (convertito con L. 89/2014).

In caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor è altresì tenuto a versare mediante bonifico bancario alla Casa del Sorriso di Badia Polesine, nel termine stabilito contrattualmente da quest'ultimo, l'importo dell'IVA dovuta dalla Casa del Sorriso stessa all'erario per la propria attività di sponsorizzazione.

Art. 8

Requisiti, modalità e termini di presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere presentata in forma scritta ed indicare l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso pubblico.

Le proposte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi: i dati fiscali e di identificazione del proponente, una breve illustrazione dell'attività dello sponsor, la forma di sponsorizzazione offerta fino alla concorrenza del budget economico stabilito da proponente.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

1. l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerato della legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale tenendo conto dell'aggiornamento in merito di cui all' art 80 nuovo codice degli appalti D. Lgv. n. 50/2016;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti della sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4. la non appartenenza o affiliazioni, dirette ovvero indirette, ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. l'eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
6. l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Allegata alla offerta deve prodursi apposita dichiarazione giurata e/o conforme, attestante che lo sponsor non ha beneficiato negli ultimi 36 mesi di finanziamenti pubblici a fondo perduto e che, per lo stesso periodo, non ha intrattenuto contratti di sponsorizzazione con partiti e formazioni politiche associazioni politiche, sindacali, religiose e filosofiche e che non ha partecipato a finanziamenti elettorali a favore di partiti ed esponenti politici.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa o a mezzo posta elettronica compilando l'**allegato A)** , recante la dicitura: *"Offerta di sponsorizzazione per la*

collaborazione nella consegna dei farmaci agli ospiti residenti presso la Casa del Sorriso di Badia Polesine anni 2017/2018” al seguente indirizzo: Casa del Sorriso di Badia Polesine – Via S. Nicolò, 118 – 45021 Badia Polesine oppure mediante pec all’indirizzo casadelsorriso@pec.it.

L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre giorno 31 maggio 2017 ed entro le ore 12,00 del giorno di tale scadenza.

Art.9

Esame delle proposte

Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione presieduta dal Direttore e da 2 dipendenti da questo nominati, ordinate secondo il criterio del maggior finanziamento e del maggior vantaggio economico complessivo. In caso di candidature, in diretta concorrenza fra loro, l’Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque una coesistenza delle proposte. In caso di più offerte di sponsorizzazione della stessa natura, l’Amministrazione valuta quella che, per caratteristiche, qualità ed entità economica, ritiene più confacente all’oggetto della sponsorizzazione.

In esito alla valutazione delle offerte, l’Amministrazione procede ad indicare il/i soggetto/i individuato/i quale/i sponsor alla stipulazione del contratto in una delle forme consentite dalla norma.

Le offerte, non sono da considerarsi vincolanti né impegnative per lo Sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

Art.10

Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. L’individuazione dell’oggetto del contratto;
2. Valore della sponsorizzazione;
3. Impegni e/o obblighi dello sponsee;
4. modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
5. impegni e/o obblighi dello sponsor;
6. forniture e servizi da eseguire a corrispettivo dell’attività dello sponsee;
8. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
9. Profili economici del rapporto contrattuale;
10. Recesso;
11. Inadempimenti e risoluzione del contratto;
12. Risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
13. Spese e disposizioni contrattuali finali.

Tutte le spese di registrazione, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto restano a carico dello Sponsor. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

Art. 11

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- 1) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- 2) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- 3) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti :

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. materiale pornografico ;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

4. ogni altra proposta che costituisca pericolo per la pubblica salute.

Art.12 **Verifiche e controlli**

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art.13 **Penali**

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare alla Casa del Sorriso di Badia Polesine, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.

Art.14 **Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario. Foro competente è quello di Rovigo. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art.15 **Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti della Casa del Sorriso;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è la Casa del Sorriso di Badia Polesine, legalmente rappresentato dal Presidente Pro - Tempore. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Art.16 **Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

Lo sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi alla sponsorizzazione in oggetto. A tal fine lo sponsor si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Lo sponsor s'impegna a dare immediata comunicazione alla Casa del Sorriso e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rovigo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora lo sponsor non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla sponsorizzazione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.17

Codice di comportamento

Lo sponsor si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il contratto di sponsorizzazione è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Art.18

Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto lo sponsor deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Casa del Sorriso di Badia Polesine che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Casa del Sorriso stessa, nei confronti dello sponsor, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art.19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art.20

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nadia Caramore.

Per informazioni in ordine al presente bando è possibile contattare la Sig.ra Marisa Marchesin – ufficio Economato tel. 0425/ 591100 interno 6 – email : marisa.marchesin@caripdelsorriso.it .

f.to Il Direttore
Dott.ssa Nadia Caramore

Allegato A) Modulo offerta sponsorizzazione